



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE IN VIA PROVVISORIA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - SETTORE CIVILE

Il Patrocinio a spese dello Stato (cd. "*gratuito patrocinio*") trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141).

Esso è finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione ed a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un Avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo; garantisce, pertanto, il diritto di farsi assistere da un Avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano, pertanto, provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

Le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato esaminate dal Consiglio dell'Ordine (con eventuale ammissione **in via provvisoria**), sono esclusivamente quelle relative alle cause civili e non, invece, quelle relative ai procedimenti penali, demandate ai sensi dell'art. 93 DPR n. 115/2002 al Magistrato innanzi al quale pende il processo.

Per la gestione delle pratiche di Patrocinio a spese dello Stato, l'Ordine degli Avvocati di Campobasso si avvale del portale appositamente predisposto ed accessibile, previo accreditamento, al seguente link: <https://riconosco.dcssrl.it/>.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte nel portale medesimo.

Si rammenta che la domanda/istanza rappresenta, ad ogni effetto, autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, sicché il dichiarante assume la responsabilità di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e prende atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. n. 113/2002.

In considerazione di quanto sopra, è sempre indispensabile la produzione del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale dell'istante e/o del soggetto che sottoscrive l'istanza, se diverso.

Per la presentazione di istanze in qualità di tutori/curatori/amministratori di sostegno, il soggetto richiedente è sempre la persona parte nel procedimento sottostante, mentre il tutore/curatore/amministratore di sostegno sottoscrive l'istanza come persona a ciò legittimata in forza del provvedimento di nomina, che deve essere prodotto, unitamente al giuramento di accettazione dell'incarico.

Eventuali carenze dell'istanza, fatte rilevare in via preliminare dalla Segreteria del COA con invito ad integrare, ove non vengano evase entro 20 giorni dalla richiesta, comporteranno la non accettazione della domanda.

Possano chiedere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato:

1. cittadini italiani e quelli appartenenti alla UE;
2. stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
3. cittadini extracomunitari per impugnare il provvedimento di espulsione o asilo;
4. apolidi;
5. enti e associazioni senza fini di lucro.

Nella richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato occorre necessariamente indicare:

- le generalità della parte richiedente, unitamente alla cittadinanza, e dei componenti il suo nucleo familiare e/o dei conviventi (specificando il codice fiscale ed il reddito di ciascuno); è necessario indicare, altresì, la residenza della controparte, unitamente ad altre opportune indicazioni, non solo per esigenze di completezza ma, soprattutto, perché ciò orienta la valutazione della competenza territoriale del COA a decidere sull'istanza (ad esempio, nel caso di domande per separazioni personali, è indispensabile l'indicazione dell'ultima residenza comune dei coniugi, ex art. 706 c.p.c. e/o l'indicazione della residenza del coniuge convenuto).

L'apolide è equiparato al cittadino italiano, mentre, per quanto concerne lo straniero, si rammenta che l'art.119 del TU 115/2002 prevede che l'ammissione è subordinata al fatto che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. E', quindi, indispensabile, in questo caso, allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

L'istante deve scegliere e nominare un Avvocato tra quelli inseriti nell'apposito elenco presente presso ciascun Consiglio dell'Ordine.

Fatta eccezione per gli iscritti all'Ordine di Campobasso (per i quali vi è la possibilità di verifica diretta), l'Avvocato della parte richiedente dovrà depositare certificazione dell'Ordine di appartenenza attestante la iscrizione nelle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato, nello specifico settore oggetto della domanda di merito, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Sottoscrizione ed autentica dell'istanza

Salva l'ipotesi di istante munito di firma digitale, la domanda dovrà essere stampata e sottoscritta a penna dall'interessato ed autenticata a penna dall'Avvocato, il quale potrà poi sottoscrivere digitalmente il file. L'istanza dovrà, infine, essere caricata nel portale, seguendo le istruzioni fornite dallo stesso (la domanda cartacea, con le firme in originale, dovrà essere conservata dal legale del richiedente ed esibita in caso di eventuale necessità).

Si rammenta che, nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, ogni coniuge deve presentare separatamente la propria istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello stato (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo).

Requisiti a pena di inammissibilità.

L'art. 74 del DPR 115/2002 stabilisce, per i soli processi civili, la necessità che le ragioni fatte valere in giudizio risultino “**non manifestamente infondate**” ed al fine di consentire il vaglio della non manifesta infondatezza il legislatore, al successivo **art. 122**, ha stabilito che l'istanza deve essere corredata dell'indicazione sommaria dei fatti e delle prove che si intendono porre a fondamento dell'azione giurisdizionale, ovvero delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

La valutazione della non manifesta infondatezza viene compiuta dal COA competente non in astratto, ma in concreto (Cass. n. 26661/17; 26060/2018).

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata una bozza dell'atto introduttivo del giudizio e/o della comparsa di costituzione e/o della memoria difensiva; dovrà, altresì, essere sempre depositato il provvedimento impugnato, il ricorso avversario in caso di costituzione, il titolo esecutivo in caso di procedura di recupero ed ogni altra documentazione idonea (ad. es., lettera di intervento per sinistri stradali, lettere di messa in mora per richieste di crediti o inviti alla negoziazione, richiesta di mediazione obbligatoria per il risarcimento danni da colpa medica) .

Per le istanze relative a procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle sentenze di separazione/divorzio, è necessario allegare una copia dell'omologa o della sentenza di separazione dei coniugi.

Tenuto conto della discrezionalità attribuita al COA nel valutare il requisito della “*non manifesta infondatezza*”, ai fini di una disamina conforme di tutte le istanze, il COA di Campobasso tiene conto, in via prioritaria, dei criteri di possibile infondatezza individuati dal **Consiglio Nazionale Forense**, criteri che, in via esemplificativa e per opportuna conoscenza, sono di seguito brevemente riassunti.

1. il manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei cui confronti

l'istante ha proposto o intende proporre l'azione;

2. indirizzi giurisprudenziali consolidati che, eventualmente, negano l'esistenza del diritto che l'istante intende far valere;

3. la decorrenza dei termini per la proposizione dell'azione (eventuali prescrizioni e/o decadenze in genere). E', quindi, indispensabile depositare, oltre all'atto introduttivo, il provvedimento da impugnare e i verbali/ricevute di notificazione da cui desumere la tempestività o meno dell'azione intrapresa.

Limite reddituale.

L'art. 76, comma 1., DPR 115/2002 dispone che "*può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68*" (l'importo viene aggiornato ogni due anni secondo gli indici ISTAT). **Ove non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, può farsi riferimento ai redditi dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della istanza solo nel caso in cui la dichiarazione sia già stata presentata alla competente Agenzia delle Entrate; in tale ipotesi, il COA di Campobasso ritiene indispensabile che l'istante depositi, unitamente all'istanza di ammissione, copia della dichiarazione dei redditi presentata, completa delle ricevute attestanti l'avvenuto invio telematico.**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale del Molise- con parere reso in data 18.06.2021, nel caso in cui la parte, alla data del deposito della istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, sia in possesso della CU (certificazione unica), ma non abbia provveduto, per lo stesso anno di imposta, alla trasmissione della dichiarazione, per la valutazione della situazione reddituale del soggetto interessato al beneficio si farà riferimento ai redditi risultanti per l'ultima annualità per la quale sono decorsi i termini di presentazione della dichiarazione.

E' necessario, poi, evidenziare che il reddito cui fare riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al diritto al Patrocinio a spese dello Stato, è il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, quale definito dall'art. 3 del TUIR, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 DPR 115/2002.

Rientrano, quindi, in tale previsione anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi perché esenti IRPEF.

Si rammenta che il reddito ISEE non è valido ai fini del computo del reddito rilevante ex art. 76 DPR 115/2002, per cui la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio necessita di una valutazione specifica, voce per voce.

Senza alcuna pretesa di esaustività, pur sottolineando che in giurisprudenza l'orientamento non è

unanime, si evidenzia che vanno computati i seguenti redditi:

A) pensione invalidità e/o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione;

Secondo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale e non autosufficienti non rientra in alcuna delle categorie di reddito prevista dall’art. 6 DPR 86/917 (*Art. 6 DPR 86/917: 1. “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari, b) redditi di capitale, c) redditi di lavoro dipendente, d) redditi di lavoro autonomo, e) redditi di impresa, f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società’ in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.)* e **non** concorre, quindi, a formare la base di calcolo rilevante ai fini del DPR 115/2002, avendo finalità di mero sussidio statale (Cass. n. 26302/2018).

B) assegno separazione o divorzio in favore del coniuge;

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, sono inclusi tra i redditi da imputare alla parte istante anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con l’istante stesso conviventi (Cass. n. 24378/2019;).

C) interessi dei conti correnti e proventi da fondi di investimento, oppure interessi di BOT, CCT e BTP;

D) proventi di vendita immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni e non adibiti ad abitazione.

E) redditi da attività illecite o cd. al nero.

Si ritiene importante sottolineare che **il beneficio del reddito di cittadinanza** rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e, quindi, non può essere ammesso al beneficio il soggetto che, per l’effetto dell’erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto.

Giova, inoltre, ricordare una recente sentenza della Cassazione penale, n. 12410/2019, ai sensi della quale “*ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per*

effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione".

Si invitano gli interessati a verificare, comunque, alla data di presentazione della domanda, eventuali nuovi orientamenti giurisprudenziali e/o innovazioni legislative.

Si raccomanda, altresì, di prestare attenzione nel caso in cui il richiedente abbia due CUD, qualora abbia lavorato per due soggetti separatamente, in quanto gli stessi si sommano.

Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato dichiarazioni nell'anno precedente, la giurisprudenza ha risolto il problema basandosi sul principio **dell'attualità della capacità contributiva, richiedendo che l'istante presenti un'autocertificazione attestante il reddito percepito nell'anno precedente.** Ciò in quanto l'art. 77 del testo unico impone l'adeguamento del limite di reddito di ammissione in base alla variazione ISTAT del biennio precedente, sicchè, per analogia, si è inteso che questo sia il limite massimo a cui si può fare riferimento.

Ai fini del computo del reddito si sommano, come noto, anche i redditi dei membri costituenti la famiglia anagrafica. Per famiglia anagraficamente convivente si intende, in generale, quella indicata nei Pubblici Registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza.

Tuttavia, è necessario rammentare che la giurisprudenza ricomprende, nel computo dei redditi, **anche quelli del convivente more uxorio**, nonché di tutte le persone che coabitano con l'istante in maniera stabile e continuativa; dunque, anche **una stabile convivenza di fatto rileva ai fini della richiesta.**

Per completezza, appare utile ricordare che *“la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **implica il rapporto di stretta coabitazione.** Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare. (Cass Pen, sez. IV d.d. 17/02/2005 n.19349 Patrocinio dei non abbienti – Ammissione – Limiti di reddito – Cumulo dei redditi familiari – Reddito del convivente “more uxorio” – Rilevanza.)*

Unica deroga al cumulo dei redditi dei familiari/conviventi è l'ipotesi dell'art. 76, comma 4, che prevede che rilevi solo il reddito dell'istante nei casi in cui oggetto della causa sono i diritti della personalità; rileverà il solo reddito dell'istante pure nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.

Nei procedimenti di separazione giudiziale o consensuale, il reddito del ricorrente non deve essere, quindi, cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende, evidentemente, operante la suddetta deroga di cui all'art. 76,

comma 4, d.p.r. n. 115/2002.

Si rammenta, poi, che il reato di false dichiarazioni è integrato anche in caso di inesatta indicazione del reddito e ciò pure se il richiedente sia comunque al di sotto della soglia di ammissibilità e anche se abbia allegato un ISEE ove, in realtà, risulti indicato il reddito effettivamente percepito. L'ammissione al beneficio, infatti, è considerata un'aggravante del predetto reato (*Cassazione - Sezioni unite penali - sentenza 27 novembre 2008 - 16 febbraio 2009, n. 6591*).

Le persone in **stato di disoccupazione** dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato, specificandone la data di inizio, e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda.

Inoltre, l'elevazione di € 1.032,91 del limite di reddito, previsto dall'art. 76 DPR 115/02 per ogni familiare convivente di cui all'art. 92 DPR 115/02, non si applica nel settore civile.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno necessariamente compilare la parte relativa ai redditi prodotti all'estero (non sarà sufficiente la mera non compilazione, per cui, in caso di mancanza di redditi e/o beni, si dovrà specificare che non vi sono redditi/beni). Anche tale compilazione ha valore di autocertificazione.

Ferme restando le eccezioni di legge (art. 8 DPR n. 21/2015 per i richiedenti protezione internazionale, per i quali sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione), **per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea** la autocertificazione ai sensi dell'art.79 co. 2° DPR 115/2002 dovrà essere corredata da certificazione dell'Autorità consolare competente "*che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*". La domanda potrà essere esaminata anche previa documentazione della sola istanza inviata alla Autorità consolare tramite lettera raccomandata o pec (nella istanza, è opportuno richiedere risposta al Consolato entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata/pec, specificando che, in assenza di risposta nel termine indicato, si potrà ritenere che la risposta sia quella negativa, e cioè che non esistono redditi all'estero per il richiedente). La risposta del Consolato dovrà essere, quindi, successivamente prodotta davanti al Giudice competente per il merito della causa, il quale assumerà ogni conseguente determinazione in ordine alla ammissione in via definitiva al Patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea sia impossibilitato, per motivi oggettivi, a procurarsi la certificazione sopra indicata, questa deve essere sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 94 DPR 115/02) da parte dell'interessato, nella quale questi dichiara l'eventuale reddito prodotto all'estero (o l'assenza di reddito), nonché la proprietà di beni immobili/mobili registrati all'estero, specificando le ragioni per le quali è impossibilitato a procurarsi la suddetta certificazione consolare. La oggettività delle motivazioni addotte verrà valutata di volta in volta dal COA.

Si rammenta che, sino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito,

verificatesi nell'anno precedente, devono essere comunicate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Richieste di integrazione dell'istanza.

Se ritenuto necessario, il COA potrà chiedere eventuali integrazioni della documentazione prodotta. Si invitano gli istanti a procedere alla suddetta integrazione nel termine di giorni 30 dalla richiesta, poiché, in difetto, la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile.

Efficacia dell'ammissione.

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse (art. 75). La disciplina del Patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione e vi rientrano anche ipotesi di assistenza tecnica, anche se solo eventuale (ad esempio: opposizione a sanzione amministrativa, volontaria giurisdizione, istanza per esdebitazione, etc).

L'ammissione al Patrocinio è possibile sia per agire che per resistere all'altrui azione; tuttavia, la parte ammessa e rimasta soccombente nel giudizio non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).

Ne consegue, dunque, che, in caso di vittoria, anche parziale, in primo grado e di necessità di resistere all'altrui atto di impugnazione, il precedente provvedimento ammissivo al beneficio continua a produrre i suoi effetti *ex lege* nei successivi gradi o fasi.

In caso di soccombenza della parte attrice/ricorrente in primo grado, o qualora questa intenda promuovere appello incidentale per le domande sulle quali è rimasta soccombente, invece, resta impregiudicata la possibilità che la stessa parte, a tal fine, chieda nuovamente alla competente Autorità (al COA) di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche per l'ulteriore grado o fase del processo.

La disciplina del Patrocinio non si applica, al momento, alla negoziazione assistita ed alla mediazione, in quanto attività stragiudiziali.

Considerazioni finali.

Appare utile ricordare che, come espressamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento degli effetti del Patrocinio, è sufficiente che l'istanza sia stata depositata presso il competente COA prima del deposito del "*ricorso e/o dell'atto di costituzione*" in Cancelleria.

La delibera dell'Ordine degli Avvocati che ammette l'istante al beneficio richiesto **ha effetto retroattivo sino al momento della presentazione della stessa** e, se questa, come appena ricordato, è precedente al deposito del ricorso o alla *vocatio in ius* della controparte, **ha effetto retroattivo**

anche per le fasi (ad es. studio della controversia) o le spese (diritti e contributo unificato e non, invece, le spese di notifica che restano a carico della parte – con riserva di richiedere alla competente cancelleria il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento a cura del COA interpellato) necessariamente propedeutici all’introduzione del giudizio.


Giova, infine, sottolineare: che la decisione presa dal COA è fatta in via anticipata e provvisoria e che, quindi, “*al giudizio ex ante*” effettuato dallo stesso COA, segue **sempre** quello, *ex post*, previsto dall’art. 136, comma 2 TU, eseguito dal Magistrato competente; che la domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato può essere riproposta all’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è stato proposto il giudizio o nel quale l’istante si deve costituire; che, come previsto dalla prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, “*se la istanza rigettata dal COA viene riproposta al Magistrato con l’allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni e il Magistrato la accoglie, gli effetti di tale ultima decisione “decorrono” dalla data di presentazione dell’istanza suddetta al COA, garantendosi così l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio del non abbiente e “impedisce” che la decisione data in via provvisoria dal COA possa danneggiare il cittadino non abbiente*”.

Campobasso, 25.06.2021

Il Presidente

Commissione Gratuito Patrocinio

Avv. Maria Anna Rosa



Il Presidente

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso

Avv. Giuseppe De Rubertis

